



Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N.170 /2011 DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Azione revocatoria in relazione a donazione del 27 luglio 2006 per tutelare il diritto del Comune al risarcimento del danno per tardivo rilascio del "Bar Autostazione" e incarico legale all'avv. Tullio Marchetti con studio in Tione di Trento.

L'anno **DUEMILAUNDICI** alle ore **14,30** del giorno **VENTUNO** del mese di **GIUGNO** presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di regolari convocazioni disposte dal **Sindaco** e previa osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta comunale.

SONO PRESENTI I SIGNORI:

1. MATTIA GOTTARDI.....Sindaco
2. LUCA SCALFI.....Assessore
3. ROBERTO ZAMBONI.....Assessore
4. MARIO FAILONI.....Assessore
5. MIRELLA GIRARDINI.....Assessore
6. FRANCESCO SALVATERRA.....Assessore

SONO ASSENTI GIUSTIFICATI I SIGNORI:

1. EUGENIO ANTOLINI.....Vice Sindaco

Il Sig. **Mattia Gottardi** nella sua qualità di **Sindaco**, ha assunto la presidenza e, dopo aver accertato la regolare costituzione dell'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta.

La Giunta, con l'assistenza del **Segretario Generale dott. Diego Viviani**, procede alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: Azione revocatoria in relazione a donazione del 27 luglio 2006 per tutelare il diritto del Comune al risarcimento del danno per tardivo rilascio del "Bar Autostazione" e incarico legale all'avv. Tullio Marchetti con studio in Tione di Trento. GS/gs

LA GIUNTA COMUNALE

Con sentenza del 17 marzo 2009 il Tribunale di Trento – Sezione Distaccata di Tione ha condannato il signor Flavio Simoni a risarcire al Comune la somma di 115.500,00 €, oltre agli interessi legali maturati alla data del saldo e alle spese di lite, per il tardivo rilascio del "Bar Autostazione", azienda di proprietà comunale già gestita dal signor Simoni dal 1987 al 2005 sulla base di un contratto di affitto di azienda scaduto il 14 luglio 1999. L'accertamento definitivo che quello in parola fosse effettivamente un contratto di affitto d'azienda e non un contratto di locazione è stato effettuato dalla Corte di Cassazione con sentenza del 25 ottobre 2004.

Il signor Simoni è deceduto il 27 aprile 2010 e, conseguentemente, il giudizio di secondo grado per l'accertamento dell'entità del risarcimento, attivato dallo stesso signor Simoni, è stato interrotto. Gli eredi del predetto hanno rinunciato all'eredità.

In considerazione di ciò, al fine di evitare la perdita della garanzia patrimoniale sul credito vantato dal Comune, con la deliberazione giuntale n. 49/2011 del 22 febbraio 2011 l'avv. Tullio Marchetti è stato incaricato di richiedere la nomina di un curatore dell'eredità giacente. Specificamente, al libro fondiario risulta intestata al signor Simoni la p.m. 5 della p.ed. 1991 C.C. Tione I, costituita da un appartamento situato a Tione in Viale Dante.

L'11 aprile 2011 il Tribunale di Trento ha nominato quale curatore dell'eredità giacente l'avv. Giampaolo Vaia.

Peraltro, è stato accertato che con atto di donazione del 27 luglio 2006 il signor Simoni aveva donato, riservandosi l'usufrutto, la p.m. 6 della p.ed. 1991 C.C. Tione I, costituita da un secondo appartamento anch'esso situato a Tione in Viale Dante. Poiché tale donazione è avvenuta dopo la sentenza della Corte di Cassazione sopra citata con la quale è stato accertato il diritto del Comune al risarcimento del danno subito per il tardivo rilascio dell'azienda, è possibile esercitare l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 Cod. Civ., che si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, nel caso in questione il 27 luglio 2011.

Con nota del 9 giugno 2011 l'avv. Marchetti ha evidenziato che detta donazione "è certamente passibile di azione revocatoria", consigliando all'Amministrazione di procedere in tal senso.

Invero, il ricavato derivante dalla liquidazione dell'eredità giacente potrebbe non essere sufficiente a coprire il credito vantato dal Comune, vista anche la stima effettuata dall'Ufficio Tecnico comunale evidenziante un valore inferiore e considerato che non è escluso l'intervento di ulteriori creditori sino ad ora sconosciuti.

Sulla base di tali considerazioni, al fine di tutelare il diritto del Comune al risarcimento del danno subito, si ritiene opportuno esercitare l'azione revocatoria in relazione alla donazione della p.m. 6 della p.ed. 1991 compiuta con atto del 27 luglio 2006 dal signor Simoni.

Considerando che l'avv. Marchetti ha seguito la pratica in questione fin dal 1999, si ritiene opportuno affidare a lui l'assistenza legale in detta controversia. A tal fine, gli è stato richiesto un preventivo di parcella, pervenuto con la nota sopra citata del 9

giugno e successivamente scontato con nota del 14 giugno 2011, evidenziante una spesa complessiva di 8.500,00 € onnicomprensivi (intendendosi inclusi diritti e onorari, spese imponibili, spese forfettarie, i.v.a. e contributo unificato)

- Vista la sentenza n. 28/09 del 17 marzo 2009 del Tribunale di Trento – Sezione Distaccata di Tione;
 - vista la deliberazione giuntale n. 49/2011 del 22 febbraio 2011 e preso atto della nomina dell'avv. Giampaolo Vaia quale curatore dell'eredità giacente;
 - esaminata la nota del 9 giugno 2011 (prot. 10554/2011) inviata dall'avv. Tullio Marchetti;
 - visti gli artt. 2901, 2902 e 2903 Cod. Civ.;
 - esaminato il preventivo di parcella inviato dal medesimo avv. Marchetti con la nota del 9 giugno sopra citata e successivamente con nota del 14 giugno 2011 (prot. 10676/2011), che si richiama integralmente con le precisazioni ivi riportate;
 - vista la L.P. 23/1990 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia di Trento", il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 10-40/Leg/1991 nonché il "Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale" approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 25 settembre 2008;
 - visto il T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
 - visto lo Statuto del Comune, nel testo approvato con deliberazione consiliare n. 10/2008 del 29 febbraio 2008, nonché la deliberazione giuntale n. 21/2011 del 24 gennaio 2011 "Atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2011" e accertata la propria competenza;
 - rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire l'esercizio dell'azione revocatoria già nei prossimi giorni e comunque entro il termine di prescrizione;
 - acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal responsabile della struttura interessata, e contabile, espresso dal responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 81, c. 1, del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
- all'unanimità, con voti espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di esercitare l'azione revocatoria, di cui all'art. 2901 Cod. Civ., in relazione alla donazione della p.m. 6 della p.ed. 1991 C.C. Tione I compiuta dal signor Flavio Simoni con atto del 27 luglio 2006, che si richiama, per le motivazioni esposte in premessa e specificamente al fine di tutelare il diritto del Comune al risarcimento del danno subito per il tardivo rilascio dell'azienda "Bar Autostazione", di proprietà comunale;
2. di incaricare, per le motivazioni esposte in premessa, l'avv. Tullio Marchetti con studio a Tione dell'assistenza legale a favore del Comune in tale controversia per il corrispettivo, prevedibile e salvo conteggio finale, di 8.500,00 € onnicomprensivi (intendendosi inclusi diritti e onorari, spese imponibili, spese forfettarie, i.v.a. e contributo unificato), come da preventivo di cui sopra che si approva e richiama;
3. di impegnare 8.500,00 € al capitolo 300, codice intervento 1010203, del bilancio di previsione 2011, sul quale è previsto lo stanziamento necessario;
4. di incaricare il Sindaco, quale legale rappresentante del Comune, della sottoscrizione a tal fine del mandato all'avv. Marchetti e degli ulteriori documenti necessari;
5. di incaricare l'Ufficio Segreteria della comunicazione del presente provvedimento all'avv. Marchetti nonché delle altre attività esecutive del presente provvedimento e di quanto necessario per il buon esito della pratica;

6. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire l'esercizio dell'azione revocatoria già nei prossimi giorni e comunque entro il termine di prescrizione;
7. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 2, lett. B, della L. 1034/1971 "Istituzione dei tribunali amministrativi regionali" o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/1971 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
avv. Mattia Gottardi

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo comunale dal 24.06.2011 per 10 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria della spesa e la registrazione del relativo impegno.

Tione di Trento, lì _____

La Responsabile dell'Ufficio Ragioneria
rag. Cinzia Bonenti

Esecutività della deliberazione

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

~~La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo per dieci giorni dal 24.06.2011 al 04.07.2011 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.~~

~~Li _____~~

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dal 24.06.2011 al 04.07.2011. In detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.

Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione nell'albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009, art. 32.

Tione di Trento, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani